


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2013/2014



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 1

Affisso all'Albo il 09/10/2013

FASANO Ilaria

Richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa dalla società IN VOLLEY
CHIERI CAMBIANO

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti l'atleta e la società resistente, nella persona del proprio Presidente

Osserva

L'atleta FASANO Ilaria, con ricorso inoltrato in data 27 agosto 2013, a seguito di tempestiva e rituale costituzione in mora del proprio sodalizio di appartenenza, conveniva la società IN VOLLEY CHIERI CAMBIANO innanzi a questa Commissione, per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, riconducibile a crescita tecnica.

A sostegno della propria domanda l'atleta assume:

- a) di essere tesserata per la società resistente e di aver partecipato con essa a vari campionati giovanili per i primi tre anni;
- b) di essere stata trasferita a tempo determinato nelle stagioni agonistiche 2010/2011 e 2011/2012 al sodalizio ASTIVOLLEY e di aver disputato il primo anno il campionato di serie C e il successivo quello di B1;
- c) di essere stata ancora una volta trasferita a tempo determinato al sodalizio CHIERI '76 CAROLS nella stagione agonistica 2012/2013;
- d) che negli ultimi tre anni la società vincolante non si era più interessata alla sua crescita tecnica, ma avrebbe badato solamente all'interesse economico;
- e) di non rientrare nei piani societari della società vincolante per la stagione agonistica 2013/2014, come comunicato da un autorevole rappresentante della società al procuratore dell'atleta;
- f) di avere la possibilità di accasarsi definitivamente presso il sodalizio ASD LABOR VOLLEY per disputare il prossimo campionato di serie B2;
- g) che la società vincolante avrebbe potuto offrirle la sola partecipazione a campionati non appropriati al valore tecnico dell'atleta e che pertanto ne avrebbe fortemente limitato la crescita tecnica;

- h) che la società vincolante aveva presentato richieste economiche per la cessione definitiva assolutamente sproporzionate rispetto ai valori di mercato;
- i) che, pertanto, alla luce di tali osservazioni, doveva essere dichiarato lo scioglimento del vincolo per giusta causa per poter continuare a veder garantita la propria crescita tecnica.

Si costituisce l'INVOLLEY CHIERI CAMBIANO contestando le avverse asserzioni e dichiarando che l'artefice della crescita tecnica dell'atleta fosse proprio la società vincolante, che tale crescita aveva garantito mediante oculate operazioni di trasferimento temporaneo.

Ribadisce la società che l'atleta ricorrente, effettivamente, non rientra più nei propri programmi e di essere disposta a trattarne la cessione a titolo definitivo con altre società o con eventuali procuratori, purché congrue a rifondere i sacrifici economici sostenuti per la crescita tecnica dell'atleta ricorrente.

La C.T.A. – Sezione Distaccata tentava una conciliazione, ma al termine non veniva raggiunto alcun accordo a causa della notevole differenza tra richiesta e offerta. In ragione di ciò la causa veniva trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

Dall'esame della documentazione prodotta e dalla discussione orale che ne è scaturita, è immediatamente apparso in palese evidenza come le doti tecniche della ricorrente si siano sviluppate con il trascorrere del tempo anche presso altri sodalizi di militanza, con l'ovvia conseguenza di dover dichiarare lo scioglimento del vincolo che la legava al proprio sodalizio di origine per giusta causa dipendente da tale crescita tecnica e dall'impossibilità per il sodalizio resistente di garantirle un impiego in campionati a lei consoni.

Non convincenti, viceversa, sono apparse le asserzioni della difesa della ricorrente, secondo la quale la crescita si sarebbe verificata essenzialmente negli anni nei quali l'atleta si era allenata con sodalizi diversi da quello di appartenenza e avendo il quale già ottenuto un equo indennizzo dai prestiti onerosi.

Infatti si ritiene doveroso ricordare come la crescita tecnica sia un processo lungo e laborioso che dura parecchi anni e che inizia fin dalla fanciullezza e interessa sia l'aspetto tecnico che quello psicofisico di un atleta. Nella causa in oggetto non può

dubitarsi come anche il sodalizio di appartenenza abbia necessariamente contribuito alla formazione tecnica e psicofisica di Ilaria FASANO, fattore che induce la C.T.A. a non dubitare che al sodalizio stesso debba essere riconosciuto un equo ristoro in quanto, qualora non si corrispondesse detto indennizzo, si addiverrebbe alla conclusione di legittimare un ingiusto arricchimento in capo ad altro sodalizio che otterrebbe un'atleta di valore e potenzialità a costo "zero".

In ragione delle suesposte motivazioni questa C.T.A. quantifica in € 4.000,00 (Euro quattromila/00) l'indennizzo dovuto; a tal proposito, al fine di addivenire alla quantificazione di detto importo si è ritenuto di dover prendere in considerazione il seguente quadruplice ordine di fattori:

- a) indennità di allenamento. Quale primo elemento, è apparso corretto a questa Commissione porre l'attenzione sul lavoro svolto dal sodalizio resistente nel periodo in cui l'atleta si è allenata e ha militato tra le fila dello stesso, in cui ha provveduto a fornire strutture, materiali e allenatori, sopportandone i costi;
- b) trasferimento a sodalizi militanti in campionati regionali e nazionali. Sotto concorrente profilo, ulteriore elemento di valutazione risulta essere la circostanza che l'atleta abbia militato per tre anni in compagini disputanti campionati regionali e nazionali: dalle indagini svolte negli anni, è da assumere come pacifico il fatto che il valore degli atleti, dal punto di vista economico, si accresca notevolmente a seguito della militanza in detti campionati. Interpretare detto dato statistico alla luce del contributo fornito dal sodalizio vincolante all'atleta (la quale, grazie alla militanza ed agli allenamenti svolti presso il sodalizio, si è potuta mettere in mostra ed essere così notata e richiesta da compagini di categoria superiore con la conseguenza di vedere il valore del proprio cartellino lievitare notevolmente) significa dovere rinvenire un rapporto di causalità (degnò di essere valutato positivamente a favore del sodalizio) tra il lavoro svolto dall' IN VOLLEY CHIERI CAMBIANO ed il valore attuale dell'atleta ricorrente;
- c) età dell'atleta. Infine quale ultimo fattore di valutazione la commissione ha preso in esame detto elemento: difatti le prospettive di sviluppo dell'atleta, tenuto conto della sua età, 19 anni, e dei progressi già compiuti, non possono, da un punto di vista probabilistico, che essere più rosee di quelle

di un'atleta nelle medesime condizioni, ma di età più avanzata, con la conseguenza che l'indennizzo va ulteriormente aumentato;

- d) i prestiti susseguitisi per tre anni. Risulta ben chiaro a questa Commissione che la società resistente ha potuto beneficiare per tre anni delle somme investite dalle società che hanno ottenuto il prestito, secondo le affermazioni dell'atleta o, quantomeno, della collaborazione tecnica, secondo la società stessa e che hanno, in parte, già premiato l'impegno profuso per lo sviluppo dell'atleta e, pertanto, tenute in conto per un'equa valutazione dell'ammontare dell'indennizzo.

P.Q.M.

La C.T.A. – Sezione Distaccata accoglie il ricorso proposto e dichiara:

- a) lo scioglimento del vincolo per giusta causa ex art. 35 del R.A.T.;
- b) la quantificazione dell'indennizzo da corrispondere alla società resistente in € 4.000,00 (Euro quattromila/00);
- c) di condizionare il predetto scioglimento del vincolo alla prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo alla società resistente e del tesseramento dell'atleta da parte di società che le garantisca, come minimo, una partecipazione al campionato di serie B2 e quindi tale da non interrompere la crescita tecnica.

Dispone, inoltre, l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione del contributo corrisposto dall'atleta.

Affissione all'albo, 09 ottobre 2013

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente